

CAPO I MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E CARBURANTI	3
ART. 1 (Rafforzamento del bonus sociale energia elettrica e gas)	3
ART. 2 (Rateizzazione bollette)	3
in attesa norma MEF e verifica di impatto	3
ART. 3 (Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili nel settore del gas naturale)	3
perimetro e verifica politica	3
ART. 4 (Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale)	4
In attesa riscontro ARERA su impatto sulle imprese fornitrici (possibile perimetrazione dell'ambito applicativo in base alle dimensioni dell'impresa fornitrice)	4
ART. 5 (Azzeramento oneri generali di sistema nel settore elettrico per il quarto trimestre 2022)	4
In attesa norme MEF con diversa perimetrazione in base al reddito o in base all'ISEE	
Verifiche con il Garante privacy a cura del MEF	4
ART. 6 (Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il quarto trimestre 2022)	4
ART. 7 (Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)	5
ART. 8 (Credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)	8
ART. 9 (Disposizioni in materia accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)	8
Verifica MEF entità riduzione accisa	8
ART. 10 (Organizzazione dell'Unità di missione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51)	9
ART. 11 (GSE)	10
Istruttoria PCM – ARERA – MITE in corso	10
ART. 12 (Misure fiscali per il welfare aziendale)	10
CAPO II MISURE URGENTI RELATIVE ALL'EMERGENZA IDRICA	10
ART. 13 (Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità)	10
verifica decorrenza	10
ART. 14 (Disposizioni urgenti per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche)	11
Disposizione in valutazione	11
ART. 15 (Rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato)	11
ART. 16 (Misure per potenziare gli investimenti idrici nel Sud Italia)	12
valutare perimetro	12
ART. 17 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, relativamente allo stato di emergenza derivante da deficit idrico)	13
CAPO III REGIONI ED ENTI TERRITORIALI	13
ART. 18 (Misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali)	13
ART. 19 (Governance Milano-Cortina)	15
ART. 20 (Riparto risorse destinate alla copertura dei fabbisogni standard)	16
In valutazione nuova formulazione	16
CAPO IV MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E SALUTE E ACCOGLIENZA	17
ART. 21 (Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)	17
ART. 22 (Anticipo della rivalutazione delle pensioni all'ultimo trimestre 2022)	17

<i>ART. 23 (Estensione ad altre categorie di lavoratori dell'indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50)</i>	18
<i>ART. 24 (Rifinanziamento Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi)</i>	19
<i>ART. 25 (Iniziative multilaterali in materia di salute)</i>	19
<i>ART. 26 (Bonus psicologi)</i>	19
<i>ART. 27 (Modifica e ottimizzazione delle misure di accoglienza di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n.)</i>	19
<i>ART. 28 (Rifinanziamento Fondo per bonus trasporti)</i>	20
<i>ART. 29 (Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali in materia trasmissione televisiva)</i>	20

CAPO V DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE, DI INVESTIMENTI IN AREE DI INTERESSE STRATEGICO E IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

<i>ART. 30 (Disposizioni in materia di procedura liquidatoria dell'amministrazione straordinaria di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A.)</i>	21
<i>ART. 31 (ILVA - MEF)</i>	21
<i>ART. 32 (Modifiche all'articolo 28 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, relativo alla Società 3-I S.p.A.)</i>	21
<i>ART 33 (Aree di interesse strategico nazionale)</i>	22
<i>ART 34 (Procedimento autorizzatorio accelerato regionale)</i>	24
<i>ART 35 (Revisione prezzi Fondo complementare)</i>	26
In attesa norma MEF	26
<i>ART 36 (Disposizioni urgenti per il rifinanziamento di strumenti di sviluppo industriale del Ministero dello sviluppo economico)</i>	26
In valutazione MEF	26
<i>ART 37 (Disposizioni in materia di intelligence in ambito cibernetico)</i>	27
<i>ART 38 (Disposizioni in tema di ricerca informativa e operazioni all'estero)</i>	28
In valutazione	28

CAPO VI ISTRUZIONE.....

<i>ART 39 (Norme in materia di istruzione)</i>	28
--	----

CAPO VII DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

<i>ART 40 (Disposizioni finanziarie)</i>	29
<i>ART 41 (Entrata in vigore)</i>	29

CAPO I**Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti****ART. 1*****(Rafforzamento del bonus sociale energia elettrica e gas)***

1. Per il quarto trimestre dell'anno 2022, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riconosciute sulla base del valore ISEE di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con delibera da adottare entro il XXX, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2022, con l'obiettivo di mantenere inalterata rispetto al trimestre precedente la spesa dei clienti agevolati corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici.

ART. 2***(Rateizzazione bollette)***

in attesa norma MEF e verifica di impatto

ART. 3***(Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili nel settore del gas naturale)***

perimetro e verifica politica

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il comma 2-bis è sostituito dai seguenti:

«2-bis. Sono clienti vulnerabili i clienti civili:

- a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
- b) che rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- c) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
- d) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
- e) di età superiore ai 75 anni.

2-bis.1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza sono tenuti a offrire ai clienti vulnerabili di cui al comma 2-bis, la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con uno o più provvedimenti e periodicamente aggiornati. **L'ARERA**

definisce altresì le specifiche misure perequative a favore degli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza».

ART. 4

(Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale)

In attesa riscontro ARERA su impatto sulle imprese fornitrici (possibile perimetrazione dell'ambito applicativo in base alle dimensioni dell'impresa fornitrice)

1. Fino al 31 ottobre 2022 è sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ~~nei rapporti con i clienti domestici~~ ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.
2. Fino alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.

ART. 5

(Azzeramento oneri generali di sistema nel settore elettrico per il quarto trimestre 2022)

In attesa norme MEF con diversa perimetrazione in base al reddito o in base all'ISEE
Verifiche con il Garante privacy a cura del MEF

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
2. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a complessivi 1.100 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), si provvede ai sensi

ART. 6

(Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il quarto trimestre 2022)

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche

alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari rispettivamente a 798,72 milioni di euro e 8 milioni di euro **[COPERTURA DA VERIFICARE]** per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo...

4. Al fine di contenere per il quarto trimestre dell'anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, salvo quanto disposto al comma 6, l'ARERA mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel terzo trimestre del 2022.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 170 milioni di euro, per l'anno 2022, si provvede ai sensi.... Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il XXX 2022.

6. Per contenere ulteriormente gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per il quarto trimestre dell'anno 2022, l'ARERA provvede a ridurre, ulteriormente rispetto a quanto stabilito al comma 4, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 1.650 milioni di euro con particolare riferimento agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi all'anno.

7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 1.650 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi.... Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il XXX 2022.

ART. 7

(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022. Tale credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è

determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica. 2. Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. È impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022 e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici. 3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. 4. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. 5. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui

redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. 6. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. 7. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 3.373,24 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 1.036,88 milioni di euro relativi al comma 1, 1.070,36 milioni di euro relativi al comma 2, 995,40 milioni di euro relativi al comma 3 e 270,60 milioni di euro relativi al comma 4, si provvede ai sensi dell'articolo xxx. 8. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

ART. 8***(Credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)***

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel terzo trimestre solare dell'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 194,41 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante

ART. 9***(Disposizioni in materia accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)******Verifica MEF entità riduzione accisa***

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre 2022:

a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 22 agosto 2022 al 20 settembre 2022.

3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono, entro il 7 ottobre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui al comma 6, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 20 settembre 2022. **La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui, alla scadenza**

dell'applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera

a), del presente articolo, venga disposta la proroga dell'applicazione delle aliquote come rideterminate dal medesimo comma 1, lettera a). (in valutazione)

4. Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3, per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995; la medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.

5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera a) e dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera b), trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

6. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti e approvati i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati di cui al comma 3 del presente articolo, unitamente alle istruzioni per la loro corretta compilazione.

7. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, valutati in 1.042,61 milioni di euro per l'anno 2022 e in 46,82 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo...

ART. 10

(Organizzazione dell'Unità di missione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51)

1. Nelle more dell'adozione dei decreti di organizzazione previsti dalla legislazione vigente l'Unità di missione di livello dirigenziale generale istituita dall'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è collocata presso il Segretariato generale del Ministero dello sviluppo economico ed il dirigente di prima fascia che vi è preposto ne coordina le attività e le relative funzioni, che sono esercitate in raccordo e collaborazione con la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del medesimo Ministero. L'Unità di missione:

a) coordina i rapporti di collaborazione del Garante per la sorveglianza dei prezzi di cui agli articoli 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 7, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022;

b) provvede ad acquisire dati e informazioni utili per agevolare le attività del Garante per la sorveglianza dei prezzi anche in coerenza con le attività già espletate e gli strumenti già adottati dal Garante;

c) svolge attività di supporto diretto al Garante per la sorveglianza dei prezzi e ogni altra attività istruttoria, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati in raccordo con le strutture che il Garante utilizza in avvalimento di cui all'articolo 2, comma 200 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

ART. 11**(GSE)****Istruttoria PCM – ARERA – MITE in corso****ART. 12****(Misure fiscali per il welfare aziendale)**

1. All'articolo 51, comma 2, lettera d-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole «trasporto pubblico locale, regionale e interregionale» sono inserite le seguenti: «, nonché per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale». **(In attesa riformulazione MEF)**

2. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 85,8 milioni di euro per l'anno 2022, 17,6 milioni di euro per l'anno 2023, 7,3 milioni di euro per l'anno 2024, 7,9 milioni di euro a decorrere dal 2025 si provvede...

CAPO II**Misure urgenti relative all'emergenza idrica****ART. 13****(Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità)****verifica decorrenza**

1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome, che hanno subito danni dalla siccità eccezionale verificatasi a partire dal mese di marzo 2022 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

2. Le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli eventi calamitosi le cui manifestazioni sono terminate a tale data.

3. Le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle more della deliberazione della proposta di cui al comma 2, verificato il superamento della soglia di danno di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, con le modalità di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo possono chiedere un'anticipazione delle somme del riparto a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per

la continuazione dell'attività produttiva. Il saldo dell'importo verrà ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande presentate dai beneficiari a fronte della dichiarazione di eccezionalità di cui al comma 2.

4. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del «*Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori*» di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004, è incrementata di 200 milioni di euro, di cui fino a 40 milioni di euro riservati per le anticipazioni di cui al comma 3.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante...

ART. 14

(Disposizioni urgenti per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche)

Disposizione in valutazione

ART. 15

(Rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato)

1. Gli enti di governo dell'ambito che non abbiano ancora provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli atti di competenza entro **novanta** giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui al comma 1, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, affidando il servizio entro **sessanta** giorni.

3. Per l'adozione degli atti di competenza necessari agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, gli enti di governo dell'ambito ovvero i Presidenti delle regioni, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi di un soggetto societario a controllo interamente pubblico che abbia maturato esperienza in progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali, individuato con decreto del Ministro della transizione ecologica da adottare entro **trenta** giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. **Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini stabiliti al comma 2, entro i successivi trenta giorni il Governo esercita i poteri di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, su proposta del** Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale **incaricando** il soggetto societario a controllo interamente pubblico di cui al comma 3 di provvedere alla gestione del servizio idrico integrato in via transitoria e per una durata non superiore a quattro anni, comunque rinnovabile.

~~5. Ove il Ministro competente non adotti i provvedimenti di cui al comma 4, si applica l'articolo 12, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.~~

5. Il soggetto societario a controllo interamente pubblico di cui al comma 3 opera in ossequio alla disciplina dei contratti pubblici e nel rispetto dei provvedimenti di regolazione e controllo dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente per il periodo di propria attività. Gli oneri derivanti dall'affidamento di cui al comma 4, qualora non coperti da entrate tariffarie e di altri contributi pubblici, sono posti a carico degli enti inadempienti, che provvedono prioritariamente al soddisfacimento dei crediti nei confronti della società affidataria del servizio, mediante risorse indisponibili fino al completo soddisfacimento dei predetti crediti, che non possono formare oggetto di azioni da parte di creditori diversi dalla società affidataria. Gli enti locali proprietari delle infrastrutture idriche garantiscono il debito residuo fino all'individuazione del nuovo soggetto gestore. Il nuovo soggetto gestore assume, senza liberazione del debitore originario, l'eventuale debito residuo nei confronti della società uscente.

6. In caso di mancata adozione dei provvedimenti di competenza dell'ente di governo dell'ambito entro sei mesi precedenti la scadenza della durata di cui al comma 4, l'affidamento del servizio si intende rinnovato per durata pari al termine di affidamento iniziale.

ART. 16

(Misure per potenziare gli investimenti idrici nel Sud Italia)

valutare perimetro

1. In considerazione della situazione di criticità che si è determinata nel settore idrico nazionale per effetto del recente fenomeno di siccità, al fine di tutelare l'ambiente, l'ecosistema e le risorse idriche del Paese, specialmente nel Sud Italia, e di favorire gli investimenti per lo sviluppo di infrastrutture atte a tutelare e migliorare la gestione delle risorse idriche, anche in linea con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare la costituzione della società di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al predetto comma 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: «a totale capitale pubblico e soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli enti pubblici soci» sono soppresse;
- b) al secondo periodo, dopo le parole: «tenendo conto della presenza sul territorio regionale delle infrastrutture di captazione e grande adduzione», sono aggiunte le seguenti: «, nonché società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato o dalle Regioni e operanti nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture»;
- c) al terzo periodo, dopo le parole: «ad altri soggetti di diritto privato comunque denominati», sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato o dalle Regioni e operanti nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture»;

- d) al quarto periodo, dopo le parole: «e altri soggetti di diritto privato comunque denominati», sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato o dalle Regioni e operanti nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture»;
- e) al settimo periodo, dopo le parole: «i diritti» sono aggiunte le seguenti: «e usi» e dopo le parole: «in forza di provvedimenti concessori» sono aggiunte le seguenti: «e di ogni altro tipo di atti e provvedimenti comunque denominati»;
- f) dopo il settimo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Entro sessanta giorni dalla sua costituzione, tale società presenta al Ministero dell'economia e delle finanze il proprio piano degli investimenti unitamente alle condizioni necessarie ad assicurare il rispetto dei principi e dei criteri di cui all'articolo 168 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Entro i successivi sessanta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate, è approvato il predetto piano degli investimenti e sono disposte le conseguenti misure necessarie ad assicurare, in una situazione di equilibrio economico e finanziario, la razionalizzazione e lo sviluppo delle attività di approvvigionamento idrico di cui al comma 10».

ART. 17

(Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, relativamente allo stato di emergenza derivante da deficit idrico)

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante Codice della protezione civile è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Allo scopo di assicurare maggiore efficacia operativa e di intervento, in relazione al rischio derivante da deficit idrico la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all'articolo 24 può essere adottata anche preventivamente, qualora, sulla base delle informazioni e dei dati, anche climatologici, disponibili e delle analisi prodotte dalle Autorità di bacino distrettuali e dai centri di competenza di cui all'articolo 21, sia possibile prevedere che lo scenario in atto possa evolvere in una condizione emergenziale.».

CAPO III

Regioni ed enti territoriali

ART. 18

(Misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali)

1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è incrementato per l'anno 2022 di 400 milioni di euro, da destinare per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il xxx 2022, in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a **400 milioni** di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo...

3. Per il completamento della ricostruzione in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, della regione Emilia Romagna, è autorizzata la spesa di euro di 1 milione per l'anno 2022, 20 milioni per l'anno 2023 e 26 milioni e trecentomila per l'anno 2024, destinati alla ricostruzione di beni privati vincolati; 1 milione per l'anno 2023 e 9 milioni per l'anno 2024, destinati all'incremento dei costi per le opere da appaltare nel 2022; 8 milioni per l'anno 2023 e 8 milioni per l'anno 2024 destinati alle manutenzioni e allestimenti finali. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma 2, valutati complessivamente in euro un milione per il 2022, 29 milioni per il 2023 e 43 milioni e trecento mila euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni, delle risorse stanziare sul capitolo 7458 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativamente all'autorizzazione di spesa in favore del cap. 908 della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Per il completamento della ricostruzione pubblica in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, della regione Lombardia è autorizzata la spesa di 1 milione per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro, destinati a edifici, beni culturali e centri storici rientranti negli elenchi degli edifici danneggiati dal sisma 2012, già approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto dal Commissario delegato della regione Lombardia. A tale onere valutato in euro 1 milione per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante riduzione delle risorse stanziare sul capitolo 7458 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alla autorizzazione di spesa in favore del cap. 908 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Ai fini del completamento del processo di ricostruzione pubblica in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 della regione Veneto, è autorizzata la spesa di euro 600.000 euro per l'anno 2022. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziare sul capitolo 7458 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alla autorizzazione di spesa in favore del cap. 908 della Presidenza del Consiglio dei ministri

6. Al fine di completare la ricostruzione pubblica e privata già avviata, il Soggetto responsabile della ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici è autorizzato a rimodulare i contributi concessi per l'esecuzione degli interventi previsti nei Piani, entro il limite massimo del 20 per cento, a compensazione di aumenti dei prezzi delle materie prime superiori all'8 per cento così come certificati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nel corso delle rilevazioni semestrali di competenza. Detta compensazione può essere concessa solo qualora non sia stata riconosciuta, benché richiesta, l'analoga compensazione prevista a valere sul Fondo per l'adeguamento dei prezzi, secondo le rispettive regole Ministeriali in materia.

7. All'articolo 44, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo le parole «2017-2022» sono sostituite dalle seguenti: «2017-2023»;
- b) al secondo periodo, la parola «2023» è sostituita dalla seguente: «2024»;
- c) al terzo periodo la parola «2022» è sostituita dalle seguenti: «2022-2023».

8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze di non essere interessati alla sospensione di cui al **comma 3** per l'esercizio 2023.

9. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2023, si **provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. (verifica perimetro)**

10. All'articolo 1, comma 53-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le risorse assegnate agli enti locali per l'anno 2023 ai sensi del comma 51 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2022, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 53-bis a 56. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 15 settembre 2022. Gli enti locali beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo, e il Ministero dell'interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 10 ottobre 2022. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 56 a decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto di assegnazione.».

11. Per il solo anno 2022, il raggiungimento dell'obiettivo di servizio di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, deve essere certificato attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio da trasmettere digitalmente a SOSE S.p.a. entro il 30 settembre 2022.

12. All'articolo 1, comma 449, lettera d-sexies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il settimo periodo è aggiunto il seguente: «Le somme che a seguito del monitoraggio, di cui al **settimo periodo**, risultassero non destinate ad assicurare il potenziamento del servizio asili nido sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.».

13. I comuni sede di capoluogo di città metropolitana di cui al comma 567 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che sono in procedura di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data di entrata in vigore del presente decreto possono esercitare la facoltà di rimodulazione del piano di riequilibrio di cui al comma 5 dell'articolo 243-bis, in deroga al termine ordinariamente previsto possono presentare la preventiva delibera entro la data del 28 febbraio 2023.

ART. 19
(Governance Milano-Cortina)

1. L'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, è sostituito dal seguente:

**«Art. 2.
(Comitato Organizzatore)»**

1. Sono membri della Fondazione «Milano-Cortina 2026», costituita in data 9 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 14 del codice civile, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico, la Regione Lombardia, la Regione Veneto, le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Comune di Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo.
2. La Fondazione di cui al comma 1, non avente scopo di lucro e operante in regime di diritto privato, con funzioni di Comitato Organizzatore dei Giochi, svolge tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi, tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio Olimpico Congiunto, in conformità agli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, nel rispetto della Carta Olimpica.
3. La Fondazione è amministrata esclusivamente da un consiglio di amministrazione composto da quattordici membri, di cui:
 - a) sette nominati d'intesa dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Italiano Paralimpico, uno dei quali con funzioni di presidente;
 - b) sei nominati d'intesa dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dal Comune di Milano e dal Comune di Cortina d'Ampezzo;
 - c) uno, con funzioni di amministratore delegato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare sentiti la Regione Lombardia, la Regione Veneto, le Province autonome di Trento e Bolzano, il Comune di Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo.
4. I membri della Fondazione di cui al comma 1 provvedono, su proposta dell'amministratore delegato nominato ai sensi del comma 3, lettera c), al conseguente adeguamento dello statuto della Fondazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Nelle more dell'adeguamento dello statuto e della costituzione del nuovo consiglio di amministrazione, ogni funzione è svolta dall'amministratore delegato nominato ai sensi del comma 3, lettera c).
6. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato Organizzatore non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

ART. 20

(Riparto risorse destinate alla copertura dei fabbisogni standard)

In valutazione nuova formulazione

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 5-ter, le parole: «dell'anno 2021» sono sostituite dalle parole: «degli anni 2021 e 2022»;

b) al comma 7, al quinto periodo le parole: «per il solo anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021 e 2022»; dopo le parole «al 1 gennaio 2020» sono aggiunte le seguenti: «, per il riparto 2021 e al 1 gennaio 2021 per il riparto 2022»; alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso in cui non venga raggiunta l'intesa prevista dal comma 1, il decreto di determinazione provvisoria dei costi e dei fabbisogni standard di cui al comma 1-bis, lettera b), è adottato entro il **30 settembre 2022** mentre il decreto di determinazione definitiva di cui al comma 1-bis, lettera d), è adottato entro il **31 dicembre 2022**. Entro il 31 dicembre 2022 il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana il decreto di cui al secondo periodo del presente comma.».

CAPO IV

Misure in materia di politiche sociali e salute e accoglienza

ART. 21

(Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)

1. In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di un punto percentuale. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 786 milioni di euro per l'anno 2022 e in 831 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede, quanto a 232 milioni di euro per l'anno 2022 e a 232 milioni di euro per l'anno 2023 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e quanto a 554 milioni di euro per l'anno 2022 e a 599 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo XXX.

ART. 22

(Anticipo della rivalutazione delle pensioni all'ultimo trimestre 2022)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale:
 - a) il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 2021 è anticipato al 1° ottobre 2022;
 - b) la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 è anticipata, per una quota pari a due punti percentuali, con decorrenza dal 1° ottobre 2022, con relativo riconoscimento anche sulla tredicesima mensilità. In sede di rivalutazione delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2023 la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 è applicata in misura corrispondentemente ridotta di due punti percentuali.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 2.381 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 701 milioni di euro per l'anno 2022 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e quanto a 1.680 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo XXX.

ART. 23

(Estensione ad altre categorie di lavoratori dell'indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50)

1. Al decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che nel primo semestre dell'anno 2022 non hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121, poiché interessati da eventi coperti figurativamente dall'INPS, e che non siano stati beneficiari dell'indennità di cui al comma 1 e di cui all'articolo 32, è riconosciuta, in via automatica, l'indennità di cui al comma 1, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022. Tale indennità è riconosciuta, previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell'indennità di cui al comma 1 e di cui all'articolo 32 e di essere stato destinatario di eventi coperti figurativamente dall'INPS nel primo semestre dell'anno 2022. L'INPS, a domanda, eroga l'indennità di cui al presente comma ai lavoratori aventi diritto alla predetta indennità, laddove non erogata dai datori di lavoro.»

b) all'articolo 32, comma 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La medesima indennità di cui al comma 1 è erogata automaticamente da Sport e Salute S.p.a. in favore dei collaboratori sportivi che siano stati beneficiari di almeno una delle indennità previste dall'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dall'articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dall'articolo 12 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dall'articolo 17, comma 1, e 17-bis, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dall'articolo 10, commi da 10 a 15, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e/o dall'articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. A tal fine, per il 2022, è trasferita a Sport e Salute S.p.A. la somma di euro 30 milioni. Sport e Salute e INPS si scambiano tempestivamente tutti i dati utili ad evitare sovrapposizioni di pagamento ai sensi delle incompatibilità espresse dal comma 20 del presente articolo o, comunque, alla più corretta e tempestiva applicazione della misura.».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a complessivi 38 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 8 milioni di euro derivanti dal comma 1, lettera a) e 30 milioni di euro derivanti dal comma 1, lettera b) si provvede...

ART. 24***(Rifinanziamento Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi)***

1. All'articolo 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al comma 1, le parole «500 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «600 milioni di euro per l'anno 2022».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede

ART. 25***(Iniziative multilaterali in materia di salute)***

1. Al fine di consentire la partecipazione dell'Italia alle iniziative multilaterali in materia di salute, in particolare ai fini della prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finalizzate:
 - a) alla partecipazione italiana al *Financial Intermediary Fund* per la prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie, istituito nel 2022 presso la Banca mondiale, con un contributo di 100 milioni di euro da erogarsi nel 2022;
 - b) al contrasto alla pandemia del COVID-19, tramite un finanziamento a dono di 100 milioni di euro nel 2022 alla GAVI Alliance, organizzazione facente parte dell'*Access to COVID-19 Tools Accelerator* (ACT-A), per dell'acquisto dei vaccini destinati ai Paesi a reddito medio e basso tramite il *COVAX Advance Market Commitment*.
3. Agli oneri derivanti del presente articolo si provvede...

ART. 26***(Bonus psicologi)***

1. All'articolo 1-*quater*, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «XXX milioni di euro per l'anno 2022».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a XXX milioni di euro si provvede (oppure Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a XXX milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022, che è incrementato dell'importo complessivo di XXX milioni di euro)

ART. 27***(Modifica e ottimizzazione delle misure di accoglienza di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n.***

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1:

- 1) alla lettera a), le parole «15.000 unità» sono sostituite dalle seguenti «7.000 unità»;
- 2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) corrispondere al Ministero dell'interno un contributo di euro 50.500.000,00 finalizzato all'attivazione fino a un massimo di ulteriori 8.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, a partire da quelli già resi disponibili dai Comuni e non ancora finanziati, ad integrazione di quanto previsto dell'articolo 5-quater, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28.»;
- b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. L'incremento della disponibilità di posti per l'accoglienza nei Centri di assistenza straordinaria (CAS) e nel Sistema di accoglienza integrata (SAI) derivante dall'attuazione dell'articolo 5-quater del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, come integrato ai sensi del presente articolo, è reso disponibile prioritariamente per soddisfare le eccezionali esigenze di accoglienza profughi provenienti dall'Ucraina e dall'Afghanistan di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205.».

ART. 28

(Rifinanziamento Fondo per bonus trasporti)

1. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole «79 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «180 milioni di euro per l'anno 2022».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 101 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede XXXX

ART. 29

(Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali in materia trasmissione televisiva)

Verifica MEF

1. Al fine di consentire ai comuni, comunità montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali non rientranti nella zona di coordinamento radioelettrico internazionale concordata con i Paesi radio-elettricamente confinanti, la prosecuzione della trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi televisivi diffusi in ambito nazionale e locale ai sensi dell'articolo 27 del Decreto legislativo n. 208/2021 e garantire la continuità della fruizione dei programmi televisivi della popolazione residente in aree, nelle quali gli interventi infrastrutturali necessari per la ricezione del segnale televisivo non risultano sostenibili economicamente, è autorizzata la spesa di 2.5 milioni di euro per l'anno 2022 per l'adeguamento degli impianti di trasmissione autorizzati da riattivare nelle suddette zone con un limite massimo dell'ottanta per cento delle spese sostenute e comunque per un importo non superiore a diecimila euro.
2. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente

disposizione, sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.

3. In caso di acquisto di apparecchio di ricezione televisiva via satellite il contributo di cui all'art. 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è innalzato fino ad un importo di euro 50.

4. Alla copertura degli interventi di cui ai commi 1 e 3 sono destinati rispettivamente 2,5 milioni e 7,5 milioni a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

CAPO V

Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni alle imprese, di investimenti in aree di interesse strategico e in materia di contratti pubblici

ART. 30

(Disposizioni in materia di procedura liquidatoria dell'amministrazione straordinaria di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A.)

1. All'articolo 11-*quater*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: «i cui proventi» sono inserite le seguenti: «, al netto dei costi di completamento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonché dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria, di cui al comma 9,».

ART. 31

(ILVA - MEF)

ART. 32

(Modifiche all'articolo 28 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, relativo alla Società 3-I S.p.A.)

1. All'articolo 28 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole «45 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «in fase di prima sottoscrizione» e, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Sono consentiti successivi aumenti di capitale sociale per mezzo di conferimenti in natura da parte dei **predetti** soci. Ogni singolo socio non può comunque detenere una quota superiore al 65 per cento del capitale sociale.»
- b) al comma 7, dopo le parole «infrastrutture informatiche oggetto di gestione» sono inserite le seguenti «, i contratti, i rapporti attivi e passivi», **dopo le parole «ogni altra pertinenza, che sono» sono inserite le seguenti: «conferiti o»** e le parole «della società» sono sostituite dalle seguenti: «alla società».
- c) ~~al comma 7-bis, dopo le parole «beni mobili, immobili,» sono aggiunte le seguenti: «contratti, rapporti attivi e passivi,».~~

ART 33***(Aree di interesse strategico nazionale)***

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, **anche** su **eventuale** proposta **del Ministero dello sviluppo economico, di altra amministrazione centrale o** della Regione o della Provincia autonoma territorialmente competente e previa individuazione dell'area geografica da **parte di quest'ultima**, possono essere istituite aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi comunque denominati che prevedano investimenti pubblici o privati anche cumulativamente pari a un importo non inferiore ad euro 300.000.000,00 relativi ai settori ritenuti di rilevanza strategica. L'istituzione dell'area equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere necessarie ai sensi del primo periodo, anche ai fini dell'applicazione delle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e costituisce titolo per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla costruzione e gestione delle stesse opere, fatto salvo il pagamento della relativa indennità, nonché titolo, ove occorrente, per l'automatica conforme variazione degli strumenti **di pianificazione e** urbanistici vigenti **e per l'apposizione di vincolo espropriativo.**

2. ~~La proposta delle Regioni o delle Province autonome~~ **Il decreto di cui al comma 1** deve motivare sulla rilevanza strategica dell'investimento in uno specifico settore ed è preceduta:

- a) da una manifestazione di interesse da parte di un soggetto pubblico o privato per la realizzazione di piani o programmi che prevedono un investimento pubblico o privato di importo cumulativamente pari a un importo non inferiore a 300.000.000 nei settori di cui al comma 1;
- b) dalla presentazione di un piano economico-finanziario che descriva la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria del progetto e contenga le informazioni sull'eventuale supporto pubblico richiesto;
- c) dall'individuazione dell'area geografica di riferimento.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, **anche** su richiesta della Regione o della Provincia autonoma **territorialmente competente o** proponente, il Presidente del Consiglio dei ministri può istituire una società di sviluppo o un consorzio comunque denominato, partecipato dalla Regione o Provincia autonoma, dai Comuni interessati e dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche in rappresentanza delle amministrazioni statali competenti per il settore coinvolto, il cui oggetto sociale consiste nella pianificazione e nel coordinamento delle attività finalizzate alla realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1. In alternativa, con il medesimo decreto, può essere individuato una società di sviluppo o un consorzio comunque denominato, già esistenti, anche di rilevanza nazionale.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Regione o la Provincia autonoma **territorialmente competente o** proponente può essere nominato un Commissario unico delegato del Governo per lo sviluppo dell'area, **l'approvazione di tutti i progetti pubblici e privati e la realizzazione delle opere pubbliche**, specificandone i poteri. Il Commissario, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del piano, provvede all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali

dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione territoriale interessata, del soggetto istituito ai sensi del comma **3** ~~2~~, primo periodo, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

6. In caso di ritardo o inerzia da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano o di un ente locale, tale da mettere a rischio il rispetto del cronoprogramma, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Commissario di cui al comma **4** ~~2~~, assegna al soggetto interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate. In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo della regione, o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano o di un ente locale, il Commissario di cui al comma **4** ~~2~~ propone al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei pertinenti casi, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

7. Il soggetto istituito ai sensi del comma **3** ~~2~~, primo periodo, è competente anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, per consentire la realizzazione degli interventi inerenti all'area strategica di interesse nazionale di cui al comma 1, ivi comprese le opere di cui all'articolo 27-ter, comma 4, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

8. Al ricorrere dei requisiti di cui al comma 1, è possibile richiedere l'applicazione del procedimento autorizzatorio di cui all'articolo 27-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal presente decreto, secondo le modalità ivi previste.

ART 34***(Procedimento autorizzatorio accelerato regionale)***

1. Dopo l'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

ART 27-ter***(Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica)***

1. **Nell'ambito delle** aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi comunque denominati che prevedano investimenti pubblici o privati anche cumulativamente pari a un importo non inferiore ad euro 300.000.000,00 relativi ai settori ritenuti di rilevanza strategica, ~~i procedimenti VIA e VAS di competenza regionale,~~ **caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA o, laddove necessario, a VAS, rientranti in parte nella competenza statale e in parte nella VIA e VAS di competenza regionale, anche nel caso di concorrente interesse statale, l'autorità ambientale competente è la Regione e tutte le autorizzazioni vengono rilasciate anche nel caso di concorrente interesse statale, si svolgono, se il proponente ne fa richiesta nell'istanza di cui al comma 5, nell'ambito di un procedimento volto al rilascio di un provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale (PAUAR), come disciplinato ai commi 5 e seguenti del presente articolo. **(la VAS, in quanto propedeutica alle varianti urbanistiche, potrebbe non servire se il decreto di individuazione delle aree strategiche già adegua gli strumenti urbanistici, ex comma 1 art. X)****

2. Per i piani e i programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, il procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al presente articolo è preceduto dalla verifica di assoggettabilità disciplinata dall'articolo 12, secondo le diverse tempistiche rese necessarie dell'urgenza della realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1. In ragione di ciò, il parere di cui all'articolo 12, comma 2, è inviato all'autorità competente ed all'autorità procedente entro venti giorni dall'invio del rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 12, comma 1. Il provvedimento di verifica di cui all'articolo 12, comma 4, è emesso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del predetto parere.

3. Per i piani e i programmi afferenti ai settori di cui al comma 1, considerati assoggettabili a valutazione ambientale strategica ai sensi del comma 2, la valutazione ambientale strategica è integrata nel procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al presente articolo. Per i piani e i programmi di cui all'articolo 6, comma 2, ove coincidenti con quelli di cui al comma 1 del presente articolo, la valutazione ambientale strategica è in ogni caso integrata nel procedimento autorizzatorio unico accelerato. **(Se il decreto di individuazione delle aree strategiche già adegua gli strumenti urbanistici, ex comma 1 dell'art. X, la VAS, in quanto propedeutica alle varianti urbanistiche, potrebbe non servire e i commi 2 e 3 potrebbe risultare superflui)**

4. Il procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al presente articolo si applica a tutte le opere necessarie per la migliore realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1, da individuare secondo le modalità indicate ai commi 5 e 6.

5. Il proponente, nelle ipotesi individuate al comma 1, presenta all'autorità competente e alle altre amministrazioni interessate un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. In tale elenco dovranno essere indicate le opere necessarie alla migliore realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1 per cui si richiede altresì l'applicazione del procedimento autorizzatorio unico accelerato. L'istanza deve contenere anche l'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, indicando ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.

6. Entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33 e, qualora, l'istanza non sia stata inviata a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, la trasmette loro per via telematica e pubblica sul proprio sito web istituzionale l'avviso di cui all'articolo 24, comma 2, di cui è data informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, la pubblicazione è notificata al medesimo con le modalità di cui all'articolo 32.

7. Nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma precedente, l'autorità competente, nonché le amministrazioni e gli enti cui sono pervenute l'istanza di cui al comma 5 e le comunicazioni di cui al comma 6, per i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione e valutano altresì l'istanza di estensione del presente procedimento alle opere eventualmente indicate come dal proponente, ai sensi del comma 5, come necessarie alla realizzazione dei piani e dei programmi. Entro il medesimo termine, il pubblico interessato può contemporaneamente presentare le proprie osservazioni, ~~anche relative alle eventuali variazioni dello strumento urbanistico e alla valutazione ambientale strategica.~~ (vedi commento ai commi 2 e 3)

8. Entro venti giorni dal termine delle attività di cui al comma precedente, verificata la completezza della documentazione e viste le osservazioni del pubblico, l'amministrazione competente assegna al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel termine di cui al precedente periodo l'amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità. Ricevute le integrazioni da parte del proponente, l'amministrazione competente procede ad una nuova pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, a seguito della quale il pubblico interessato può far pervenire ulteriori osservazioni entro un termine non superiore a dieci giorni.

9. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 8 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA, ~~di VAS~~ e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e

all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di sessanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, i provvedimenti di VIA, ~~di VAS~~ e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, nonché l'indicazione se uno o più titoli costituiscano variante agli strumenti urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale. ([vedi commento ai commi 2 e 3](#))

10. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse statale, al procedimento disciplinato dal presente articolo, ~~ivi inclusa la verifica di assoggettabilità a VAS di cui al comma 2,~~ partecipa con diritto di voto un esperto designato dallo Stato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. ([vedi commento ai commi 2 e 3](#))

11. Si applicano, in quanto compatibili e senza aggravii ai fini del celere rilascio del provvedimento, le disposizioni di cui all'articolo 27-bis, commi 7-bis e 9.

12. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART 35

(Revisione prezzi Fondo complementare)

In attesa norma MEF

ART 36

(Disposizioni urgenti per il rifinanziamento di strumenti di sviluppo industriale del Ministero dello sviluppo economico)

In valutazione MEF

1. Ai fini del rafforzamento e dell'attuazione degli interventi del PNRR e del relativo fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021 n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101:

a) per il finanziamento degli accordi per l'innovazione attivati nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 23, del decreto-legge 22 giugno 2013, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono stanziati, per l'anno 2022, euro 500 milioni.

b) per il finanziamento dei contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono stanziati, per l'anno 2022, euro 1.200 milioni.

c) per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la dotazione del **Fondo IPCEI** di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementata di 1.157 milioni di euro per l'anno 2022.

ART 37

(Disposizioni in materia di intelligence in ambito cibernetico)

1. Al decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, dopo l'articolo 7-bis è inserito il seguente:

«Art. 7-ter

(Misure di intelligence di contrasto in ambito cibernetico)

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, emana, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, disposizioni per l'adozione di misure di intelligence di contrasto in ambito cibernetico, in situazioni di crisi o di emergenza a fronte di minacce che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale e non siano fronteggiabili solo con azioni di resilienza, anche in attuazione di obblighi assunti a livello internazionale. Le disposizioni di cui al primo periodo prevedendo anche la possibilità di avvalersi della cooperazione del Ministero della difesa e del ricorso alle garanzie funzionali di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 disciplinano il procedimento di autorizzazione, le caratteristiche e i contenuti generali delle misure che possono essere autorizzate in rapporto al rischio per gli interessi nazionali coinvolti, secondo criteri di necessità e proporzionalità. L'autorizzazione è disposta sulla base di una valutazione volta ad escludere, alla luce delle più aggiornate cognizioni informatiche, fatti salvi i fattori imprevedibili e imprevedibili, la lesione degli interessi di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

4. Le misure di contrasto in ambito cibernetico autorizzate ai sensi del comma 2, sono attuate dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna. Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza assicura il coordinamento di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d-bis), della legge n. 124 del 2007.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica con le modalità indicate nell'articolo 33, comma 4, della legge n. 124 del 2007, delle misure di intelligence di cui al presente articolo.

6. Al personale delle Forze armate impiegato nell'attuazione delle attività di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 21 luglio 2016, n. 145 e, ove ne ricorrano i presupposti, dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 124 del 2007.

7. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo trasmette alle Camere una relazione sull'efficacia delle norme contenute nel medesimo articolo.».

ART 38

(Disposizioni in tema di ricerca informativa e operazioni all'estero)

In valutazione

CAPO VI**Istruzione****ART 39**

(Norme in materia di istruzione)

1. All'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) il secondo periodo è soppresso;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo «Per gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico statale, al superamento del percorso formativo triennale e solo in caso di valutazione individuale positiva è previsto un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 5 e secondo le modalità ivi previste.»;

3) le parole «di cui al settimo periodo» sono sostituite dalla seguente: «di cui al presente comma»;

b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. I docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili di cui al comma 1, nel limite del contingente di cui al secondo periodo del presente comma e comunque delle risorse disponibili ai sensi del comma 5, possono accedere alla qualifica di docente esperto e maturano conseguentemente il diritto ad un assegno annuale *ad personam* di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento. Può accedere alla qualifica di docente esperto, che non comporta nuove o diverse funzioni oltre a quelle dell'insegnamento, un contingente di docenti definito con il decreto di cui al comma 5 e comunque non superiore a 8 mila unità per ciascuno degli anni 2032/2033, 2033/2034, 2034/2035 e 2035/2036. Il docente qualificato esperto è tenuto a rimanere nella istituzione scolastica per almeno il triennio successivo al conseguimento di suddetta qualifica. I criteri in base ai quali si selezionano i docenti cui riconoscere la qualifica di docente esperto sono rimessi alla contrattazione collettiva di cui al comma 9 **e le modalità di valutazione sono precisate nel regolamento previsto dal medesimo comma. Nel caso in cui detto regolamento non è emanato per l'anno scolastico 2023/2024 le modalità di valutazione seguite dal comitato di cui al comma 4 sono definite transitoriamente con decreto del Ministro dell'istruzione da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (da rivedere)**. In sede di prima applicazione, nelle more dell'aggiornamento contrattuale, si applicano i seguenti criteri di valutazione e selezione: 1) media del punteggio ottenuto nei tre cicli formativi consecutivi per i quali si è ricevuta una valutazione positiva; 2) in caso di parità di punteggio **diventa prevalente la permanenza come docente di ruolo**

nella istituzione scolastica presso la quale si è svolta la valutazione e, in subordine, l'esperienza professionale maturata nel corso dell'intera carriera, i titoli di studio posseduti e, ove necessario, i voti con cui sono stati conseguiti detti titoli. I criteri di cui al quinto periodo sono integrativi di quelli stabiliti dall'Allegato B, annesso al presente decreto. **Ai fini pensionistici e previdenziali le disposizioni di cui al presente comma operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a partire dalla data di decorrenza del beneficio economico riconosciuto ai sensi del presente comma.**

4-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2036/2037 le procedure per l'accesso alla qualifica di docente esperto sono soggette al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei limiti delle cessazioni riferite al personale docente esperto e della quota del fondo di cui al comma 5 riservata alla copertura dell'assegno *ad personam* da attribuire ad un contingente di docente esperto nella misura massima di 32 mila unità.»

c) *al comma 5 dopo le parole «di carattere accessorio di cui al comma 4» sono aggiunte le seguenti «e al beneficio economico di cui al comma 4-bis». [docenti esperti]*

CAPO VII
Disposizioni finanziarie e finali
ART 40
(Disposizioni finanziarie)

ART 41
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a,